



**COMUNE DI BRUINO**  
Città Metropolitana di Torino

**GARA SOTTO SOGLIA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA  
APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  
DI GESTIONE DEL MICRO-NIDO COMUNALE “LA GIRAVOLTA”  
DAL 1° SETTEMBRE 2022 AL 31 LUGLIO 2029**

**CIG 911031883D**

**ALLEGATO 1**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

# **INDICE CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

Premesse .....	3
<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO</b>	
1 Definizioni .....	3
2 Normativa applicabile .....	3
3 Finalità del servizio .....	4
4 Oggetto della concessione .....	5
5 Durata della concessione .....	6
6 Valore presunto della concessione .....	6
7 Uso dell’immobile comunale .....	7
<b>TITOLO II – CORRISPETTIVI ED ONERI DEL SERVIZIO</b>	
8 Tariffe da applicare all’utenza .....	8
9 Contenzioso con l’utenza .....	9
10 Revisione delle tariffe .....	9
11 Oneri a carico del Concessionario .....	10
12 Carta della qualità dei servizi .....	12
13 Responsabilità .....	12
14 Coperture assicurative .....	13
15 Garanzia definitiva .....	15
16 Licenze e autorizzazioni .....	15
17 Manutenzioni ordinarie delle attrezzature .....	16
18 Manutenzioni ordinarie dei locali e degli impianti .....	16
19 Manutenzioni straordinarie .....	17
20 Fornitura di materiali .....	17
21 Spese contrattuali e di pubblicazione .....	18
22 Spese per le utenze .....	18
23 Oneri del Concedente .....	19
24 Allocazione dei rischi .....	19
<b>TITOLO III – INDIRIZZI PEDAGOGICO-EDUCATIVI</b>	
25 Indirizzi per la gestione del servizio .....	22
26 Progetto socio pedagogico .....	23
<b>TITOLO IV – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO</b>	
27 Accoglienza e funzionamento del micro-nido .....	25
28 Servizi integrativi .....	25
29 Iscrizioni e inserimento .....	26
30 Rapporti con le famiglie degli utenti .....	27
31 Generali indicazioni operative .....	27

32	Interruzione del servizio .....	27
33	Indicazioni generali sul personale .....	28
34	Dotazione organica e specifiche professionali .....	28
35	Personale per bambini disabili o in difficoltà .....	30
36	Formazione .....	30
37	Vestiario .....	31
38	Rispetto della normativa .....	31
39	Applicazioni contrattuali .....	31
40	Norme antipedofilia .....	32
41	Clausola sociale .....	32
<b>TITOLO V – SERVIZI COMPLEMENTARI</b>		
42	Servizio di refezione .....	34
43	Derrate alimentari, tabelle merceologiche e menù .....	34
44	Produzione e consegna dei pasti .....	35
45	Distribuzione dei pasti .....	37
46	Gestione delle eccedenze e riciclo .....	39
47	Attività di pulizia .....	40
48	Rifiuti .....	41
49	Gestione degli infestanti .....	42
50	Verifica della soddisfazione dell'utenza .....	43
51	Collegamento dei nidi in famiglia .....	44
<b>TITOLO VI – GESTIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO</b>		
52	Partecipazione e controlli .....	45
53	Fatturazione, pagamenti e obblighi di tracciabilità .....	45
54	Subconcessione .....	47
55	Inadempienze e penalità .....	48
56	Risoluzione di diritto del contratto .....	50
57	Decadenza dall'aggiudicazione .....	51
58	Recesso .....	52
59	Controversie e foro competente .....	52
<b>TITOLO VII – NORME FINALI</b>		
60	Incompatibilità .....	53
61	Riservatezza e trattamento dei dati personali .....	53
62	Condizioni generali e particolari .....	53
63	Rinvio ad altre norme cogenti e/o volontarie .....	54
64	Struttura organizzativa competente .....	54

## **Premesse**

Le disposizioni del presente Capitolato prestazionale sono improntate a criteri di qualità e descrivono le clausole essenziali cui il Concessionario dovrà attenersi per la gestione ottimale del servizio.

Per quanto non specificato nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni del regolamento sul funzionamento del micro-nido comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17 febbraio 2022.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

### **Articolo 1 DEFINIZIONI**

Nel presente capitolato e in tutti i documenti espressamente richiamati, si intendono per:

- “*Comune*” o “*Concedente*”, il Comune di Bruino (TO), titolare e proprietario dei locali in cui si svolgerà il servizio;
- “*Concessionario*”, “*Affidatario*” o “*Gestore*”, l'affidatario del servizio di gestione del micro-nido individuato con la procedura ad evidenza pubblica;
- “*Servizio*”, gestione del micro-nido comunale;
- “*Capitolato prestazionale*”, il documento in oggetto allegato al progetto unico di servizio;
- “*Parti*”, il Comune ed il Concessionario;
- “*Carta della qualità dei servizi*” il documento che sarà redatto dal Concessionario con indicazione dei livelli qualitativi e quantitativi del Servizio da erogare ai sensi dell’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 recante “*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*”;
- “*Codice dei contratti pubblici*” il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (GU n. 91 del 19 aprile 2016 - Suppl. Ordinario n. 10).

### **Articolo 2 NORMATIVA APPLICABILE**

L'esecuzione della presente Concessione è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente Capitolato prestazionale e nel Contratto e nei suoi allegati, dalle seguenti disposizioni:

- Codice dei contratti pubblici;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle*

*procedure*”;

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Deliberazione Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732 recante “Servizio per la prima infanzia denominato micro-nido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006”;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- D.M. del Ministro dell’Istruzione n. 334 del 22 novembre 2021 recante “Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 28-7693 recante “Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi del servizio educativo in contesto domiciliare denominato nido in famiglia - Revoca D.G.R. 29/12/2004 n. 48-14482”;
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- D.M. del 10 marzo 2020 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”;
- le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- il Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

### **Articolo 3**

#### **FINALITÀ DEL SERVIZIO**

Il micro-nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che concorre con le famiglie alla crescita e formazione di bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, garantendo il diritto all’educazione nel rispetto dell’identità individuale. Il micro-nido attua un servizio di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire, integrando l’opera della famiglia, l’equilibrato sviluppo del bambino e la sua socializzazione. Si pone come istituzione che salvaguarda i diritti e i bisogni dei bambini attraverso un percorso di formazione, informazione e confronto tra

educatori e genitori. Inoltre il micro-nido si presenta come un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.

Il micro-nido, nell'ambito della massima integrazione con altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti sul territorio, favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia e all'ambiente sociale.

In particolare il micro-nido ha lo scopo di offrire:

- supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;
- un ambiente per l'affidamento quotidiano e continuativo dei figli al fine di facilitare l'accesso al lavoro delle donne, in un quadro di pari opportunità;
- formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, adeguando gli interventi alle diverse capacità ed ai livelli di sviluppo individuale;
- inserimento di bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo i loro diritti;
- cura dei bambini con un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- formazione alla collettività, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi del territorio;
- promozione culturale sulle problematiche relative all'infanzia.

#### **Articolo 4**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio del micro-nido comunale “*La Giravolta*”, collocato nell'edificio di proprietà comunale, una struttura ristrutturata ed arredata, sita in via Piossasco 115, villaggio La Quercia, che il Comune concede in uso gratuito al Concessionario.

Il servizio comprende, a titolo indicativo ma non esaustivo, le seguenti prestazioni minime oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente:

- servizi educativi e socio-pedagogici;
- attività ausiliarie, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- attività di preparazione e somministrazione pasti;
- fornitura di presidi igienico - sanitari;
- manutenzione ordinaria della struttura e dei beni mobili;
- manutenzione ordinaria dell'area giardino;

- manutenzione ordinaria degli arredi, giochi e attrezzature usurate e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- gestione amministrativa in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme;
- altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal Concessionario e rispondenti alla *mission* del servizio.

Il Concessionario dovrà anche svolgere l'ulteriore servizio di collegamento dei nidi in famiglia presenti sul territorio ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. 12 ottobre 2018, n. 28-7693, secondo cui il nido in famiglia deve essere collegato con un servizio educativo per l'infanzia autorizzato al funzionamento (nido, micro-nido, sezioni primavera) sul territorio della Regione Piemonte. In modo particolare il servizio collegato, attraverso un contratto/convenzione, deve garantire la supervisione del servizio domiciliare e il supporto all'esercizio dell'attività. L'attuale gestore svolge il servizio di collegamento nei confronti di due nidi in famiglia, autorizzati dalla Regione Piemonte.

## **Articolo 5**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita in 7 (*sette*) anni educativi, corrispondenti al periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 31 luglio 2029, per un totale di 77 (*settantasette*) mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, stimabile in massimo 6 (*sei*) mesi. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire, dopo la scadenza del contratto, la continuità del servizio fino alla nuova gara di concessione.

È espressamente escluso il rinnovo tacito della concessione alla scadenza.

Si precisa comunque che nulla sarà dovuto dal Concedente al Concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

Il Concessionario in ogni caso non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

## **Articolo 6**

### **VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE**

L'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso della retta unitaria mensile è stabilito in € 590,00 (*cinquecentonovanta/00*), al netto di IVA. Tale retta si riferisce alla frequenza a tempo

pieno ed è stata presa a parametro, considerando fittiziamente tutti gli utenti iscritti secondo tale modalità.

Pertanto considerando la capacità massima ricettiva pari a 24 bambini e considerando altresì che ogni anno educativo si articola in 11 mesi, il valore stimato presunto della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 167 del Codice, risulta pari ad € 1.175.280,00 (*un milione e centosettantacinquemiladuecentottanta/00*), al netto di IVA.

L'importo deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d'igiene e pulizia, materiale didattico e ludico necessario, refezione, materiale igienico sanitario, manutenzioni ed ogni altro onere specificato nel presente capitolato.

## **Articolo 7**

### **USO DELL'IMMOBILE COMUNALE**

L'immobile di via Piosiasco 115 sito nel Villaggio La Quercia è concesso in uso gratuito al Concessionario nello stato in cui si trova e dovrà essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività educative, di cui al presente Capitolato prestazionale, durante il normale orario di servizio. L'inventario e la descrizione analitica dello stato dei locali è rinvenibile nell'apposito allegato al progetto unico e visionabile attraverso il sopralluogo. La consegna dei locali e dei beni predetti, nonché l'immissione nel possesso degli stessi, avranno luogo, ad ogni effetto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Al di fuori dei normali orari di svolgimento del servizio il Comune può consentire l'uso dei locali per lo svolgimento di iniziative che realizzino la funzione stessa del micro-nido come centro di attività culturale, sociale e civile, con particolare attenzione alla promozione di percorsi di partecipazione delle famiglie, e fatto salvo il ripristino delle normali condizioni igienico-sanitarie al termine di ogni utilizzo.

È fatto divieto al Concessionario di adibire l'immobile ad uso diverso da quello di micro-nido, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. È fatto altresì espresso divieto di sublocare in tutto o in parte o concedere in qualsivoglia modo l'immobile ad altri.

In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo, il Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato in cui si trova, senza che il Comune stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.



## TITOLO II – CORRISPETTIVI ED ONERI DEL SERVIZIO

### Articolo 8

#### TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA

La tariffa praticata dal Concessionario agli utenti è quella stabilita dal Comune nell'atto di aggiudicazione, oltre che nel contratto, che risulta quella offerta in sede di gara, al netto di IVA.

In modo specifico le percentuali di riduzione sulla tariffa per i tempi parziali, sono fissate nel modo seguente, ma potranno essere soggette a revisione da parte del Comune con apposito atto:

Tempo pieno	da lunedì a venerdì, ore 7.30/18.30	Tariffa aggiudicata, al netto dell'IVA
Tempo parziale mattino	da lunedì a venerdì, ore 7.30/13.00	Tariffa aggiudicata, al netto dell'IVA, ridotta del 13,5 % circa
Tempo parziale pomeriggio	da lunedì a venerdì, ore 15.00/18.30	Tariffa aggiudicata, al netto dell'IVA, ridotta del 42 % circa

In caso di presenza di fratelli frequentanti il micro-nido contemporaneamente, il Concessionario sarà tenuto a ridurre la tariffa del 20% sulla retta del secondo e in poi. Nel caso di iscrizione di gemelli verrà applicata a ciascuno la tariffa ridotta del 15%.

Sarà inoltre possibile l'applicazione di una quota di iscrizione non superiore ad € 100,00 (*cento/00*) annuali.

Altresì il Comune stabilisce tariffe agevolate differenziate in base alle fasce ISEE, definendo la quota a carico delle famiglie e la quota che viene rimborsata dal Comune al Concessionario. A tal fine il Comune ristorerà il Concessionario mensilmente e su presentazione di rendicontazione relativa ai minori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe agevolate. Pertanto il Concessionario dovrà garantire la corretta registrazione delle tariffe pagate dalle famiglie, trasmettendo a corredo della relativa fattura elettronica un rendiconto mensile con indicazione dei dati anagrafici dell'utente, della fascia ISEE in cui è ricompreso, dell'indicazione di quanto pagato dalla famiglia e della quota a carico del Comune ad integrazione. Le tariffe agevolate che verranno applicate dal Concessionario, salvo il diritto del Comune di modificarle in corso di esecuzione del contratto, saranno così articolate:

<u>FASCIA</u>	<u>ISEE</u>	<u>QUOTA A CARICO DELLA FAMIGLIA</u>	<u>QUOTA A CARICO DEL COMUNE</u>
I	Fino ad € 8.500	30 %	70 %
II	Da 8.501 a 15.000	55 %	45 %
III	Da 15.001 a 23.000	60 %	40 %
IV	Da 23.001 a 30.000	70 %	30 %

La riscossione delle tariffe di frequenza è a carico del Concessionario ed il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti. Altresì a carico del Concessionario risulterà il recupero degli insoluti.

Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal Concessionario e il pagamento delle rette deve avvenire dietro rilascio da parte del Concessionario di ricevuta debitamente vidimata, di cui un esemplare deve essere rilasciato alla famiglia.

Le tariffe sono comprensive altresì del pranzo, dello spuntino mattutino e della merenda, laddove previsti in relazione all'orario di permanenza dei minori oltre che del materiale igienico e didattico, come ulteriormente precisato successivamente.

Potranno inoltre essere proposte tariffe per servizi sperimentali proposti dall'impresa concessionaria quali ad ed. spazio gioco, laboratori per i bambini, attività con le famiglie, centri estivi.

Si precisa che le stime del valore della concessione sono puramente indicative e non impegnano in alcun modo il Comune. Non costituiscono alcuna garanzia di ricavi per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratti.

## **Articolo 9**

### **CONTENZIOSO CON L'UTENZA**

Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al Concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione delle somme dovute dagli utenti morosi. Il Concessionario si sostituisce in tutto al Comune nel trattare i casi di mancato pagamento da parte dell'utenza.

Il Concessionario potrà adire le vie legali per il recupero del credito, dopo aver formalmente contestato la situazione debitoria ai genitori del minore nonché informato per conoscenza il Comune.

Il Concessionario risponde in proprio degli eventuali mancati incassi delle entrate derivanti dal servizio gestito per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla legge o dai regolamenti.

Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del Concessionario, e pertanto nulla sarà allo stesso dovuto da parte del Comune.

## **Articolo 10**

### **REVISIONE DELLE TARIFFE**

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del Codice, la revisione delle tariffe praticate all'utenza è ammessa solo previo accordo con il Concedente.

La tariffa aggiudicata rimarrà invariata per i primi 2 (*due*) anni educativi e, ai sensi dell'art. 164, comma 6, la medesima potrà essere, a richiesta documentata del Concessionario, soggetta a

revisione periodica biennale in base all'indice ISTAT (disponibile ad agosto) per le famiglie di operai ed impiegati.

La richiesta dovrà pervenire al Concedente entro il mese di settembre dell'anno solare precedente a quello di inizio dell'anno educativo di riferimento (es. richiesta entro il 30/09/2023 – decorrenza revisione sulla base indice ISTAT 08/2023: anno educativo 2024/2025).

A fronte della richiesta del Concessionario il Comune avvierà la verifica e procederà a suo insindacabile giudizio ad accordare o meno la revisione proposta o a definirne l'eventuale misura minore.

## **Articolo 11**

### **ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi:

- rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);
- campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- raccolta delle domande d'iscrizione con relativa documentazione;
- predisposizione della graduatoria, secondo i criteri indicati dal regolamento comunale;
- gestione delle iscrizioni e degli inserimenti in base alle graduatorie formatesi;
- programmazione e svolgimento delle attività educative;
- cura e igiene personale del bambino, sorveglianza continuativa;
- cura del tempo di riposo del bambino negli spazi all'uopo attrezzati;
- presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini, compresi pannolini a perdere di primaria qualità;
- fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;
- preparazione, somministrazione e assistenza ai pasti;
- igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;
- servizio lavanderia;
- manutenzione ordinaria dell'immobile, impianti e giardino;
- gestione e smaltimento dei rifiuti;

- voltura e gestione con oneri a proprio carico dell'utenza telefonica;
- pagamento di imposte;
- gestione rapporti con le famiglie, con gli uffici del Comune e con l'A.S.L. TO3;
- calcolo, fatturazione e riscossione delle tariffe dovute su base mensile in considerazione delle fasce ISEE e delle indicazioni fornite dal Comune;
- collaborazione con il Comune per la promozione sul territorio del servizio di micro-nido;
- gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto;
- collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal micro-nido alla scuola dell'infanzia;
- mantenimento dell'immobile in stato di decoro;
- verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al Comune gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di migioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
- realizzazione di attività e di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili e non interferenti con il servizio di micro-nido;
- responsabilità e realizzazione interventi/attività per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura;
- coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia;
- coordinamento con il Settore Politiche per l'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche della Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro;
- garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del servizio evitando sospensioni o interruzioni non preventivamente autorizzate dal Comune.

Altresì, sono a carico del Concessionario:

- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio;
- l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune e della Regione Piemonte;
- il pagamento di tutte le spese, tasse e imposte, nessuna esclusa, relative alla concessione del servizio di micro-nido;
- la fornitura, l'integrazione e la eventuale sostituzione degli arredi, ivi incluse le tende e la biancheria; tali arredi e attrezzature rimarranno di proprietà del Comune al termine della Concessione;

- la fornitura delle attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all’espletamento del servizio;
- le spese relative all’assicurazione da sottoscrivere per i servizi svolti;
- la stipula per proprio conto dei contratti di manutenzione ordinaria degli impianti, della struttura e del giardino;
- la comunicazione, entro 20 (*venti*) giorni dalla stipula del contratto, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla D.Lgs. 81/2008;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di micro-nido.

## **Articolo 12**

### **CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI**

Le prestazioni connesse ai servizi resi dal Concessionario dovranno essere erogate nel pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 recante “*Principi sull’erogazione dei servizi pubblici*” e di quanto disposto dall’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, il Concessionario si obbliga a rispettare i contenuti della “*Carta della qualità dei servizi*”.

Il Concessionario si impegna a redigere entro 6 (*sei*) mesi dalla sottoscrizione del contratto la “*Carta della qualità dei servizi*” che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comune.

La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi dell’art. 2, comma 461, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Carta sancisce il rispetto da parte del Concessionario dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. La Carta contiene i principi sull’erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi scrupolosamente anche tutti i dipendenti e collaboratori. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 461, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la Carta reca gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

## **Articolo 13**

### **RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario assume il servizio di micro-nido in concessione con annessa la gestione dalla struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato prestazionale dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario. Qualora quest'ultimo non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del Concessionario, trattenendo l'importo dal prezzo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione definitiva.

È escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre, l'espletamento del servizio in oggetto verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona, qualsiasi cosa o all'immobile di proprietà del Comune.

#### **Articolo 14**

### **COPERTURE ASSICURATIVE**

In relazione a quanto su disposto, il Concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

- una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi (RCT) in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione della struttura immobiliare, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio o altri. La polizza in esame dovrà necessariamente prevedere, tra le altre, le seguenti garanzie aggiuntive: danni alle cose in ambito lavori; danni alle cose in consegna e custodia; danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività. Oltre a ciò, dato il delicato servizio oggetto della presente concessione, il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subito dai fruitori del servizio di refezione, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte del Concessionario. In particolare, la polizza dovrà prevedere la garanzia

smercio, ovvero dovrà comprendere i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. La presente assicurazione deve avere massimali non inferiori a:

- € 5.000.000 (*cinque milioni/00*) per ogni sinistro;
  - € 10.000.000 (*dieci milioni/00*) per ogni persona deceduta o che abbia subito permanenti lesioni personali;
  - € 3.000.000 (*tre milioni/00*) per danni da cose;
- una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile verso prestatori d'opera soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni – I.N.A.I.L. (RCO) a copertura degli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro dal Concessionario dipendenti, da addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, stagisti e tirocinanti. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 10.000.000 (*dieci milioni/00*) per ogni singolo evento ed € 5.000.000 (*cinque milioni/00*) per ogni persona;
- una polizza assicurativa che copra il rischio di incendio e il rischio locativo con somma assicurata non inferiore ad € 3.000.000 (*tre milioni/00*) per danni occorsi a tutti i locali di proprietà comunale.

Prima della stipula del contratto, il Concessionario dovrà presentare copia delle suddette polizze assicurative e dovrà poi dimostrare la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto.

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al Comune.

Le polizze predette dovranno includere il Concedente fra i soggetti "terzi" e recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria del Concedente medesimo. Le Parti convengono espressamente che il Concedente è assolutamente estraneo rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei servizi oggetto di concessione. Il Concessionario, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dei servizi medesimi. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per inadempimento del contratto, esonerando il Concedente da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente medesimo.

In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza.

Tutti gli obblighi del Concessionario non cesseranno con il termine del contratto, se non con la totale soddisfazione di ogni spettanza dovuta, diretta o riflessa.

## **Articolo 15**

### **GARANZIA DEFINITIVA**

Il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 103 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20%; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia è ulteriormente ridotta della metà ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice. Ciò a garanzia:

- dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più dal Comune rispetto alle risultanze delle liquidazioni o alle effettive competenze;
- del mancato pagamento delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento di quella provvisoria a titolo di penalità.

La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art. 103, comma 5, del Codice.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, entro il termine di 20 (*venti*) giorni.

La cauzione definitiva resterà valida per tutto il periodo del servizio e quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale dell'ente concedente, e quindi, in via generale, sino a 30 (*trenta*) giorni solari consecutivi dall'individuazione del nuovo affidatario, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con il Comune.

## **Articolo 16**

### **LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria per l'avvio dell'attività, e dovrà essere osservato lo specifico procedimento previsto dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 - Allegato Tabella A - Sezione Attività Commerciali e Assimilabili - 3.1. "*Altre attività di somministrazioni?*" - n. 73 - "*attività di somministrazione nelle scuole, ... omissis ...*" e di ogni altra licenza o autorizzazione richiesta dalle vigenti norme di legge e regolamentari, anche regionali, per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.



## **Articolo 17**

### **MANUTENZIONI ORDINARIE DELLE ATTREZZATURE**

Il Concessionario deve custodire l'immobile ed i beni mobili contenuti ed esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere. Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti o da tutte le persone cui egli ha consentito l'accesso nei locali. Il Comune è anche sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alle attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell'utilizzo di materiali ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici, impianti vari, conformi alle norme di sicurezza. Si rinvia alle norme degli artt. 1803 e ss. del c.c.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno obbligatoriamente essere registrati su appositi registri, in cui siano indicati la tipologia e le ditte che hanno effettuato l'intervento; gli stessi saranno a disposizione dei tecnici comunali e delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui un'attrezzatura o un mobile o un arredo non fosse più riparabile, il Concessionario dovrà provvedere alla sua sostituzione, a suo totale carico e dovrà darne comunicazione preventiva al Comune, specificando l'oggetto sostituito, compresa marca e modello. Il Comune, se ritenesse la nuova attrezzatura non adeguata alle esigenze del servizio, dovrà darne comunicazione al Concessionario, che dovrà uniformarsi ad esse obbligatoriamente.

Al termine del contratto le attrezzature sostituite e/o riparate rimarranno presso il micro-nido, a pieno titolo di proprietà del Comune e senza il riconoscimento di alcun indennizzo al concessionario.

Se durante lo svolgimento del servizio si dovesse interrompere il funzionamento di un'attrezzatura per qualunque motivo, e non fosse possibile ripararla in tempi brevi, il Concessionario dovrà darne immediatamente comunicazione al Comune e provvedere a proprie spese alla sostituzione con altra idonea, fino al ripristino dell'originale, entro 48 (*quarantotto*) ore dal verificarsi del guasto.

## **Articolo 18**

### **MANUTENZIONI ORDINARIE DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI**

Viene definita manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 1609 del c.c., quella dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non quella dipendente da vetustà o caso fortuito. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, il Concessionario si obbliga all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a mantenere l'immobile nello stato di consegna.

È a carico del Concessionario l'apposizione di adeguata cartellonistica che indichi le corrette procedure igieniche e di sicurezza da osservare nei locali del micro-nido.

Nello specifico il Concessionario deve:

- effettuare le riparazioni di manutenzione ordinaria, compresa la tinteggiatura dei locali interni qualora necessaria;
- riparare i danni provocati dal proprio personale, con la massima sollecitudine, anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi;
- avvalersi, per l'esecuzione di eventuali lavori, di aziende in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici.

Il Concessionario dovrà tenere un registro sul quale saranno registrati tutti gli interventi di manutenzione effettuati.

Qualora il Concessionario non adempia agli interventi di propria competenza, il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente, incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia, ed addebitando le spese sostenute al Concessionario, fatta salva l'applicazione delle penali.

Dovrà essere garantita, inoltre, la manutenzione dell'area verde esterna, comprensiva di un numero sufficiente di tagli dell'erba, e delle potature degli alberi, oltre all'irrigazione necessaria.

## **Articolo 19**

### **MANUTENZIONI STRAORDINARIE**

Le manutenzioni straordinarie, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, lett. b) del D.P.R. 380/2001, comprendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Qualora durante il periodo di concessione il Concessionario verificasse la necessità di interventi di manutenzione straordinaria alle strutture del micro-nido, dovrà darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune che provvederà alla loro disamina.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del Concessionario e quelli derivanti da mancata manutenzione ordinaria dello stesso. Qualora il Concessionario non provveda puntualmente alle riparazioni di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al Concessionario stesso, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali come indicato successivamente.

## **Articolo 20**

### **FORNITURA DI MATERIALI**

Il Concessionario dovrà provvedere direttamente a fornire:

- materiale per l'igiene personale dei bambini (con esclusione di eventuali particolari prodotti strettamente personali, che restano a carico dell'utenza);
- materiale per l'infermeria e pronto soccorso, sia per gli adulti che specificatamente adatto ai bambini;
- materiale per le attività educative dei minori (es. cancelleria, colori, fogli, materiale vario, aree di sviluppo del bambino e a norma di legge; dovranno essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti);
- sostituzione dei giochi e giocattoli dei bambini quando non più idonei;
- reintegro della posateria, delle stoviglie e degli utensili da cucina;
- fornitura di cancelleria e materiale da ufficio, oltre a stampanti e computer e materiale per il loro funzionamento.

Il Concessionario, nell'operare le sostituzioni e/o le integrazioni, dovrà tenere conto delle previsioni di legge, sia in materia di disciplina igienico-sanitaria, sia in materia antinfortunistica e di sicurezza. Alla scadenza del contratto, tutto quanto integrato e/o sostituito resterà di proprietà del Comune senza che alcun tipo di indennizzo debba essere riconosciuto al concessionario.

## **Articolo 21**

### **SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE**

Tutte le spese, tasse ed imposte, nessuna esclusa, presenti e future inerenti e conseguenti al presente Capitolato ed al successivo contratto, che sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa, ivi comprese quelle di bollo e di registro, sono a totale carico del Concessionario e dovranno essere versate dall'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 5 del DM del Ministero infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 e dell'art. 36, comma 9, del Codice le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate al Comune dal Concessionario entro il termine di 60 (*sessanta*) giorni dall'aggiudicazione.

## **Articolo 22**

### **SPESE PER LE UTENZE**

Le spese per i consumi dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua potabile, nonché quelle per la raccolta differenziata dei rifiuti e le relative tariffe, sono a carico del Comune.

Invece le spese delle utenze telefoniche, saranno a carico del Concessionario, pertanto lo stesso dovrà intestare a suo nome le utenze, comunicando ai relativi gestori il domicilio per il recapito delle fatturazioni e accollandosi l'onere della volturazione dall'attuale gestore.

### **Articolo 23**

#### **ONERI DEL CONCEDENTE**

Il Comune, oltre alla concessione in uso dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- copertura assicurativa dell'immobile per la responsabilità civile derivante dalla proprietà;
- pagamento delle utenze relative ad acqua, luce, gas e rifiuti;
- manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e dell'area verde esterna, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del Concessionario;
- rimozione di neve e ingombri laddove intralcino l'accesso al micro-nido;
- verifica dei requisiti professionali degli operatori assegnati al servizio;
- verifica e valutazione dell'attività complessiva del servizio;
- effettuazione del controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni socio-educative;
- effettuazione del controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari;
- gestione della manutenzione straordinaria interna ed esterna;
- manutenzione periodica degli estintori presenti;
- verifica biennale periodica agli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.

### **Articolo 24**

#### **ALLOCAZIONE DEI RISCHI**

In riferimento alla realizzazione del Servizio e dei relativi investimenti, sia nella fase iniziale che in quella di esecuzione della Concessione, i rischi afferenti alla gestione del Servizio sono allocati secondo la ripartizione tra Concedente e Concessionario di seguito riportata. Suddetta allocazione dei rischi tra il Concedente ed il Concessionario trova ulteriore evidenza nell'apposito allegato n. 4 al progetto unico, documento facente parte degli atti di gara.

Il Concessionario assume il rischio operativo connesso al servizio di gestione del micro-nido secondo la declinazione del medesimo definita dall'art. 3, comma 1, lett. zz) del Codice e dunque in relazione alla carenza di garanzia del recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per la gestione del servizio a causa delle fluttuazioni del mercato. Non sono previsti da parte del Concedente meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Il Concessionario assume il rischio di disponibilità di cui all'art. 3 comma 1, lett. bbb) del Codice, cioè l'alea riferita alla sua capacità di erogare le prestazioni contrattuali pattuite per l'erogazione del Servizio, sia per volume che per standard di qualità previsti.

Al Concessionario è anche trasferito il rischio di domanda (o di *performance*) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ccc), cioè il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che egli deve

soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza parziale di utenza e quindi dei previsti flussi di cassa, dovuti a contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, nonché il rischio di offerta connesso all'ingresso nel mercato di competitori e l'alea derivante da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di clienti e fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento. In modo particolare il Concessionario assume il rischio della minore partecipazione di utenti rispetto alla capacità ricettiva e rispetto all'attuale situazione che viene presa a parametro in senso puramente indicativo. Parimenti il Concessionario assume totalmente il rischio legato all'insolvenza nel pagamento delle rette.

Il rischio di gestione, ossia l'alea di aumento dei costi di gestione del servizio rispetto a quelli stimati in sede di offerta di gara e di sottoscrizione del contratto, il rischio di mancata erogazione dei servizi e di interruzione dello stesso, sono a carico del Concessionario.

È trasferito al Concessionario il rischio finanziario, afferente alla mancata o ritardata sottoscrizione di un eventuale contratto di finanziamento bancario per sostenere i costi totali o parziali dell'erogazione del Servizio, nonché alle oscillazioni del valore dei tassi di interesse applicati al suddetto finanziamento.

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, incidenti sull'avvio e sull'intera gestione del Servizio.

Il rischio normativo, ossia quello che determina, a causa di innovazioni di qualsiasi norma di legge o regolamentare di settore, anche regionale, la necessità di modalità gestionali non previste al momento della partecipazione alla presente gara o che comunque incidano sulle ordinarie e previste modalità gestionali del servizio è addebitato al Concessionario.

È trasferito al Concessionario il rischio derivante dall'applicazione, dalla non corretta applicazione e/o dalla parziale o totale disapplicazione del vigente regime giuridico in materia di lavoro nei confronti del personale impiegato nella gestione del micro-nido o comunque per l'espletamento del servizio.

È, altresì, trasferito al Concessionario il rischio fiscale, derivante da modifiche normative relative al regime fiscale, nonché al regime del lavoro da applicare ai dipendenti ed ai lavoratori autonomi impiegati dal concessionario per la gestione del servizio.

È a carico del Concessionario il rischio di pregiudizio a terzi, ossia quello connesso ad eventuali danni subiti da terzi a causa della modalità di gestione del servizio, compresi quelli scaturiti da responsabilità del personale impiegato nel servizio.

È trasferito al Concessionario il rischio di contenzioso, ossia quello afferente a definizioni sfavorevoli di vicende giudiziarie scaturenti o connesse alla gestione del servizio.

È a carico del Concessionario il rischio di risoluzione e di recesso contrattuale dovuto a motivi non imputabili al Concedente.

Risulta condiviso tra le Parti il rischio di forza maggiore, ossia il rischio che si verifichino eventi imprevedibili ed incontrollabili dalle Parti medesime che comportino un aumento dei costi o l'impossibilità di erogare servizi, provocando un'incontrollata interruzione del servizio.

Il Concessionario dovrà dotarsi di polizza assicurativa a copertura di ogni rischio posto dalla matrice dei rischi a proprio carico, conformemente a quanto indicato precedentemente.

Risulta a carico del Concedente il rischio scaturente dalla proprietà dell'immobile, ossia rischio di eventi sfavorevoli occorsi a terzi incombenti sulla proprietà.

Parimenti a carico del Concedente è il rischio di danni provocati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie all'immobile di proprietà comunale.

Sono a carico del Concessionario i rischi di danni provocati nell'ambito delle manutenzioni ordinarie all'immobile di proprietà comunale e agli arredi.

## TITOLO III – INDIRIZZI PEDAGOGICO-EDUCATIVI

### Articolo 25

#### INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il micro-nido ha lo scopo di offrire ai bambini un luogo di benessere psicologico e fisico, di socializzazione, di stimolo delle potenzialità cognitive, espressive, relazionali e affettive. Il micro-nido inoltre vuole collocarsi come punto di riferimento forte per le famiglie di tutta la zona, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini, ma anche come spazio di discussione e confronto sulle questioni relative all'educazione e alla cultura dell'infanzia. In particolare sono da conseguire i seguenti obiettivi:

- dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età e della crescita di ciascun bambino e bambina;
- garantire il diritto dei bambini e delle bambine ad un'educazione individualizzata;
- garantire lo sviluppo della relazione interpersonale fra i bambini e fra i bambini e gli adulti;
- garantire l'autonomia, l'autoregolazione e lo sviluppo delle capacità creative dei bambini e delle bambine, attraverso il fare da sé;
- prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socioculturale;
- valorizzare le diversità di genere e culturali attraverso attività programmate e opportunamente monitorate;
- garantire l'accoglienza e l'integrazione dei bambini stranieri, in un'ottica di valorizzazione delle diversità culturali;
- favorire la continuità dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare e la scuola dell'infanzia;
- documentare per le famiglie, per i servizi che si occupano di bambini, per la cittadinanza e il Comune il lavoro di osservazione, ricerca e le buone pratiche pedagogiche e gestionali del micro-nido;
- svolgere nella comunità locale funzioni di informazione permanente sui temi collegati alla crescita dei figli e alla diffusione della cultura della prima infanzia.

Il micro-nido deve promuovere aggregazione per le famiglie, prevedendo al proprio interno un servizio che promuova occasioni di socializzazione, aggregative, ludiche per le famiglie e i bambini, sia nei locali del servizio, sia in altri spazi *outdoor*.

Altresì il Concessionario dovrà garantire elevati livelli di qualità nella gestione del servizio affidato in concessione, assicurando la massima integrazione con altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio, favorendo la continuità educativa in rapporto alla famiglia e all'ambiente sociale. I criteri guida a cui attenersi per la stesura del progetto educativo e per la gestione del servizio sono i seguenti:

- supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro

- compiti educativi;
- creazione di un ambiente per l'affidamento quotidiano e continuativo dei figli al fine di facilitare l'accesso al lavoro delle donne, in un quadro di pari opportunità;
  - formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, adeguando gli interventi alle diverse capacità ed ai livelli di sviluppo individuale;
  - inserimento di bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo i loro diritti;
  - cura dei bambini con un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
  - promozione culturale sulle problematiche relative all'infanzia;
  - sviluppo e realizzazione di un progetto di pratica psicomotoria educativa e preventiva, al fine di favorire e sostenere l'equilibrio armonico dei bambini sul piano psico-fisico e nel rapporto con gli altri.

## **Articolo 26**

### **PROGETTO SOCIO PEDAGOGICO**

Di fondamentale importanza è la predisposizione, già in sede di gara, di un progetto socio pedagogico teso a sviluppare un ottimale utilizzo della struttura, in un ambito di complementarietà funzionale con il territorio. Il progetto elaborato si deve uniformare completamente con il D.M. del Ministro dell'Istruzione n. 334 del 22 novembre 2021 recante *“Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”*, inserito nella documentazione di gara.

Attraverso il progetto socio pedagogico dovranno essere garantite:

- la cura dei bambini, attraverso la realizzazione di attività socio-educative, assistenziali e di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle strutture;
- la messa a disposizione dei bambini di adeguati materiali ludico-didattici;
- la scrupolosa attenzione nei confronti di tutto ciò che concerne l'alimentazione, ivi compresa l'educazione alimentare;
- la cura igienica degli ambienti e dei materiali/strutture mediante predisposizione di un adeguato manuale di autocontrollo, che comprenda le procedure, la periodicità degli interventi ed i materiali igienico-sanitari utilizzati.

Le attività organizzative devono porre in evidenza gli aspetti funzionali di ordine pratico. Nello specifico devono essere perseguite:

- l'organizzazione settimanale dei turni del personale: deve essere in funzione delle esigenze dei bambini e della continuità educativa, della costanza del personale quale riferimento nel corso dell'anno, ponendo in primo piano la cura del progetto d'accoglienza quotidiana dei bambini che utilizzano orari diversi a garanzia



dell'identità della sezione;

- la relazione con il pubblico: deve essere consona all'accoglienza dei bisogni emergenti delle famiglie in rapporto con il territorio;
- le modalità per l'attuazione di politiche di inclusione di tutti i bambini tese a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali;
- le modalità ed i contenuti educativi: devono favorire il percorso individuale del bambino e della bambina e i momenti di cura quotidiani (accoglienza mattutina, cure igieniche, pranzo, riposo, commiato pomeridiano) con valenze educative e significative;
- la gestione del clima socio-educativo del contesto: deve essere garantito il sostegno della relazione con e tra bambini nei momenti di criticità, in particolare devono essere assicurate le opportune sostituzioni del personale per mantenere gli adeguati standard di qualità dell'erogazione del servizio;
- la partecipazione delle famiglie: deve essere assicurata attraverso sia colloqui individuali sia momenti aggregativi.

Il Concessionario nel progetto deve presentare l'organizzazione del lavoro adottata per assicurare l'adeguata relazione adulto/bambino, sulla base di un rapporto ottimale operatore/utente e la funzionalità complessiva del servizio, comprese le sostituzioni per le assenze e il reintegro del personale cessato. La dotazione organica deve essere riadeguata in caso di inserimenti di bambini diversamente abili.

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre/luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno successivo al primo, il Concessionario predisponde la programmazione annuale e la trasmette all'Ufficio Scuola del Comune, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al medesimo eventuali modifiche.

Il coordinatore pedagogico con la collaborazione del personale presenta la programmazione annuale ed il progetto educativo ai genitori del micro-nido, in specifiche riunioni da tenersi con l'avvio dell'anno educativo.

Nell'ultimo periodo il progetto dovrà inoltre favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite una relazione che il Concessionario deve trasmettere per iscritto all'Ufficio Scuola del Comune, nel mese di giugno.

## **TITOLO IV – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO**

### **Articolo 27**

#### **ACCOGLIENZA E FUNZIONAMENTO DEL MICRO-NIDO**

La struttura che accoglie il micro-nido è aperta agli utenti ed operativa per 11 (*undici*) mesi annui. Il micro-nido funziona dal primo lunedì del mese di settembre all'ultimo giorno non festivo del mese di luglio. Durante tale periodo i servizi potranno essere sospesi esclusivamente nei giorni festivi o per interruzioni dovute a cause di forza maggiore.

Il servizio funziona dal lunedì al venerdì di norma dalle ore 7.30 alle ore 18.30; gli utenti del servizio potranno richiedere la fruizione del servizio di tempo parziale al mattino dalle ore 7.30 alle ore 13.00 o a tempo parziale al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

I genitori saranno invitati dal Concessionario alla scrupolosa osservanza degli orari di entrata e d'uscita e al rispetto delle norme previste dall'organizzazione e funzionamento del servizio di micro-nido.

Entro il mese di settembre il Concessionario consegnerà alle famiglie il calendario del micro-nido, che terrà conto delle festività natalizie, pasquali e di quelle infrasettimanali, in coerenza con la programmazione regionale. È inoltre prevista la chiusura per la festa patronale. Tali sospensioni del servizio dovranno essere coordinate e coincidere con la chiusura delle scuole del territorio, in occasione delle medesime vacanze. È facoltà del Concessionario proporre al Comune, entro il mese di settembre, soluzioni diverse ed alternative alle suddette sospensioni, anche in relazione all'occorrenza ed all'esigenza dell'utenza. L'attuazione sarà vincolata all'approvazione del Comune.

Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali posti non coperti per carenza di utenti.

Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura, dell'età dei bambini e la destinazione funzionale della stessa conformemente a quanto stabilito dalla D.G.R. 25 novembre 2013, n. 20-6732.

### **Articolo 28**

#### **SERVIZI INTEGRATIVI**

Tra i servizi offerti, il Concessionario potrà erogare servizi integrativi alle normali attività legate al funzionamento del micro-nido, senza alcun onere a carico del Comune ed in relazione alla capacità imprenditoriale del medesimo. In particolare viene data la possibilità al Concessionario, previo assenso del Comune, di organizzare attività che possano rendere il servizio un riferimento ed un polo di supporto alla genitorialità per la cittadinanza. A tale scopo verrà considerato quanto offerto in sede di gara, esplicitato nell'offerta tecnica. I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:

- micro-nido estivo da attuarsi durante il mese di agosto;
- pre e post micro-nido (prima delle ore 7.30 e dopo le ore 18.30);

- micro-nido il sabato e/o nelle ore serali con possibilità di cena;
- *baby parking*;
- micro-nido durante le chiusure per vacanze natalizie, pasquali e carnevale.

I servizi integrativi potranno essere previsti ed attuati, previa comunicazione e presa d'atto da parte del Comune, nei tempi di sospensione dell'attività regolare secondo quanto indicato precedentemente.

La quota di frequenza degli eventuali servizi integrativi (se dovuta) sarà a totale carico dell'utenza e verrà direttamente riscossa dal Concessionario. Le quote da applicare ai vari servizi integrativi dovranno comunque essere concordate con il Comune. Le iscrizioni agli eventuali servizi integrativi, saranno raccolte direttamente dal Concessionario. Per lo svolgimento delle attività il gestore potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità. Eventuali esigenze particolari di arredo e materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi integrativi, saranno a carico del gestore.

Sono a carico del Concessionario le spese per il trasporto dei bambini, con idoneo mezzo, per le uscite previste dal progetto educativo.

## **Articolo 29**

### **ISCRIZIONI ED INSERIMENTO**

L'iscrizione, che sarà gestita dal Concessionario nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento sul funzionamento del micro-nido comunale, dovrà garantire la regolarità e la continuità del servizio e delle attività didattico-educative e pedagogiche offerte.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate da un genitore o da chi esercita la potestà sul minore, corredate da tutta la documentazione prescritta nel periodo di presentazione prestabilito dal Concessionario stesso.

Particolare attenzione è dedicata all'inserimento del bambino, prevedendo all'inizio di ogni anno educativo, o in occasione di rientro dopo assenze prolungate (quali ad es. malattie o festività), un periodo ad esso dedicato, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi del medesimo.

Pertanto, la frequenza è preceduta da un periodo di inserimento concordato, che avverrà in modo graduale e subordinato alla presenza di uno dei genitori (o di un familiare del bambino), al fine di tener conto delle esigenze di adattamento del bambino. Tale modalità permetterà ai familiari e al bambino stesso di rapportarsi con il personale e, in generale, con il modello di funzionamento del micro-nido, garantendo una conoscenza reciproca. Per assicurare condizioni ottimali ai bambini e per una positiva formazione dei gruppi, l'inserimento deve essere ultimato entro e non oltre un mese dall'inizio della frequenza. Eventuali deroghe sono valutate volta per volta. L'articolazione dell'inserimento terrà conto, ove se ne presentasse la necessità, delle particolari esigenze di bambini portatori di svantaggi psico-fisici e sociali.

La frequenza regolare e continua del bambino è premessa necessaria sia per assicurargli un ottimale inserimento, sia per un buon funzionamento del servizio stesso.

Le modalità ed i tempi per l'inserimento, per la prima accoglienza e per l'entrata quotidiana verranno programmati individualmente, sulla base delle esigenze del singolo utente, dagli

operatori della struttura di comune accordo con i genitori.

### **Articolo 30**

#### **RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DEGLI UTENTI**

Il coinvolgimento delle famiglie alla vita del micro-nido è un presupposto indispensabile per la riuscita di un reale percorso educativo. Pertanto, è fondamentale creare occasioni di condivisione, di confronto, di interesse alla vita del bambino al micro-nido.

Il Concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità previste dal regolamento comunale ed esplicitate nel progetto pedagogico. Sarà cura del Concessionario proporre forme innovative per favorire il coinvolgimento delle famiglie ed organizzare, anche in collaborazione con il Comune, momenti di formazione e di sostegno alla genitorialità.

### **Articolo 31**

#### **GENERALI INDICAZIONI OPERATIVE**

Per la gestione operativa di tali funzioni il Concessionario si impegna a collaborare con il Comune:

- trasmettendo le necessarie comunicazioni alle famiglie;
- applicando le direttive assunte dal Comune nei confronti degli utenti.

Il Concessionario si impegna a regolare la propria attività e a gestire i rapporti con l'utenza anche sulla base delle disposizioni previste dal regolamento comunale a cui si rimanda integralmente. Inoltre il Concessionario dovrà attenersi ad eventuali indicazioni provenienti dalla Regione Piemonte.

### **Articolo 32**

#### **INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di micro-nido è un servizio pubblico, pertanto per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

Per i casi di sospensione o interruzione di tale servizio il Concessionario sarà responsabile in base all'art. 331 del codice penale.

Nel caso in cui il Concessionario non possa espletare il servizio per caso fortuito o forza maggiore, dovrà darne immediatamente preavviso agli utenti e al Comune, nel rispetto dei termini di legge.

In caso di sciopero del personale, il Concessionario dovrà porre in atto tutte le misure necessarie ed idonee affinché venga comunque garantito il servizio essenziale. Lo sciopero del personale deve comunque essere comunicato al Comune almeno 48 (*quarantotto*) ore prima della

data di inizio.

### **Articolo 33**

#### **INDICAZIONI GENERALI SUL PERSONALE**

Il Concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco del personale, educativo e ausiliario, da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

Al fine di garantire la continuità auspicabile, eventuali sostituzioni provvisorie o definitive del personale educativo sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il Concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate all'Ufficio Scuola del Comune.

L'organico dovrà essere quello previsto in fase d'offerta per numero, mansioni, livello ed orario di lavoro e comunque dovrà sempre essere adeguato alle esigenze del servizio, nel rispetto delle specifiche funzionali.

Non può essere previsto o autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale.

### **Articolo 34**

#### **DOTAZIONE ORGANICA E SPECIFICHE PROFESSIONALI**

Il Concessionario espleta il servizio in oggetto mediante personale educativo ed ausiliario, in possesso dei titoli di studio e preparazione professionale, secondo quanto stabilito dal capitolato prestazionale e dalla normativa vigente, nazionale e regionale.

Il personale addetto al micro-nido comprende le seguenti figure professionali:

- a) Coordinatore pedagogico: è il responsabile del presidio e tale figura può coincidere con un educatore. Il Coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi. Nello specifico allo stesso competono le seguenti funzioni:
  - rispondere della programmazione educativa delle attività e del personale del micro-nido, della loro organizzazione e del coordinamento con l'insieme degli altri interventi zionali;
  - essere il referente per il Comune;
  - partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità d'intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati e alle fasi di dimissione del minore stesso;
  - rispondere della verifica dei progetti attuati;
  - gestire i colloqui con le famiglie;
  - rispondere della organizzazione gestionale del micro-nido;

- coordinare l'attività formativa rivolta al personale del micro-nido;
- interagire con i servizi socio sanitari di zona, le famiglie e il Comune.

Il Coordinatore pedagogico deve essere in possesso del diploma di laurea ad indirizzo socio pedagogico o socio psicologico o dell'attestato del corso di Coordinatore pedagogico rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. 13 aprile 1995, n. 63. In aggiunta deve aver maturato un'esperienza, almeno triennale, nella medesima funzione. Altresì il Coordinatore dovrà essere reperibile per tutta la durata del servizio.

b) Educatore: cui competono le seguenti funzioni:

- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- definizione dei progetti educativi in collaborazione con il Coordinatore del micro-nido, con il Comune, nonché con gli specialisti dell'A.S.L.;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- responsabilità del rapporto personale diretto con i minori;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- raccolta sistematica mediante osservazione sui minori di elementi utili alla discussione e alla programmazione degli interventi educativi;
- cura dell'alimentazione, dell'igiene personale e del riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici individuali.

Il personale educativo impiegato deve essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno 1 anno presso asili nido, micro-nidi o sezioni primavera, anche se non continuativa, e deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di liceo con indirizzo psico-pedagogico;
- diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
- attestato di educatore per la prima infanzia;
- attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. 13 aprile 1995, n. 63 (fino ad esaurimento titolo);
- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di laurea in scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- diploma di tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);

- diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari;
  - altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.
- c) Personale ausiliario: cui competono le seguenti funzioni:
- ricevimento dei pasti e somministrazione agli utenti;
  - responsabilità sul consumo dei pasti e corretta misurazione della temperatura;
  - responsabilità dell'ordine e della pulizia di tutti i locali.

Il personale ausiliario impiegato deve essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno 1 anno presso asili nido, micro-nidi o sezioni primavera, anche se non continuativa e dovrà essere in possesso almeno della licenza di scuola secondaria di primo grado.

Il Concessionario potrà altresì prevedere l'impiego di specifico personale amministrativo per le incombenze organizzativo-gestionali. In tal caso dovranno essere indicati i requisiti professionali previsti dal Concessionario.

Il Concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori portatori di handicap.

Il rapporto numerico medio tra le figure socio-educative e i bambini deve essere tale da garantire nell'orario di apertura del servizio il rapporto di una figura socio-educativa ogni 8 (*otto*) bambini. Nel caso di bambini lattanti, occorre una figura socio-educativa ogni 4 (*quattro*) bambini, in aggiunta a quelle già presenti per l'intero servizio.

Il personale dovrà sempre essere integrato in relazione all'aumento degli iscritti in applicazione dei parametri previsti dalla normativa.

### **Articolo 35**

#### **PERSONALE PER BAMBINI DISABILI O IN DIFFICOLTÀ**

In caso di presenza di bambini disabili o in difficoltà certificata, con oneri a carico del Concessionario, dovrà essere garantita la presenza di personale educativo di sostegno per l'assistenza specialistica e/o la riduzione del rapporto educatore/bambini, secondo quanto previsto dalla Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 ed in accordo con i servizi sociali e sanitari di competenza.

### **Articolo 36**

#### **FORMAZIONE**

La formazione del personale educativo ed ausiliario è a carico del Concessionario e il programma di formazione verrà proposto all'inizio dell'anno dal Coordinatore del micro-nido.

## **Articolo 37**

### **VESTIARIO**

Il Concessionario fornirà a tutto il personale indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza, da indossare durante le ore di servizio. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione e distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia.

## **Articolo 38**

### **RISPETTO DELLA NORMATIVA**

A tutto il personale, sia dipendente, interinale, tirocinante, sia, eventualmente, socio lavoratore, dovrà essere applicato il CCNL e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Il Concessionario deve garantire l'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi e ad altre malattie professionali e di ogni altra ulteriore disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Il Concessionario si impegna ad osservare e attuare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto per la tutela dei lavoratori. Resta a carico del Concessionario la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza. Il Concessionario dovrà comunicare nella composizione dell'organigramma degli incaricati di responsabilità, i nominativi del Datore di Lavoro, Responsabile di prevenzione e protezione e del Medico competente.

Il Concessionario deve, altresì, informare i suoi dipendenti e collaboratori che dovranno operare tenendo conto delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e nel Codice di comportamento integrativo del Comune di Bruino approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 6/02/2014 e disponibile al seguente link del sito del Comune <https://www.comune.bruino.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta#173890>.

## **Articolo 39**

### **APPLICAZIONI CONTRATTUALI**

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte del Comune, il Concessionario si impegna a rassegnare su richiesta tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato presso il micro-nido.



Il Concessionario si impegna a fornire al Comune l'elenco e la graduatoria degli operatori utilizzati nella gestione e a tenere aggiornato detto elenco.

A completamento di tale elenco, il Concessionario dovrà predisporre un apposito fascicolo nominativo per ciascun operatore, contenente le seguenti documentazioni e notizie:

- carta di identità in corso di validità;
- copia del titolo di studio richiesto;
- curriculum professionale documentato con i certificati di servizio;
- documentazione relativa all'inquadramento contrattuale (contratto di riferimento con livello, qualifica);
- documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo.

Il Concessionario è ad ogni effetto responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.

#### **Articolo 40** **NORME ANTIPEDOFILIA**

Il Concessionario si obbliga a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-*bis* rubricato “*Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro*” al D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. Tale norma dispone: «*Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori*».

Il Concessionario dovrà tenere, per ciascun dipendente, il certificato penale di data non anteriore a 6 (*sei*) mesi, che consegnerà, se richiesto, al Comune. L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con il Comune, che comporterà la risoluzione del medesimo.

#### **Articolo 41** **CLAUSOLA SOCIALE**

In considerazione dei cambi di gestione, ai sensi dell'art. 50 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 13 recanti “*La disciplina delle clausole sociali*” approvate con delibera 13 febbraio 2019 n. 114, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Concessionario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione

relativa al personale in forza, impiegato dall'attuale operatore al momento della redazione del presente Capitolato, nell'apposito allegato, ove è recato l'elenco dei dipendenti distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica, nonché scatti di anzianità.

Per personale adibito al servizio si intendono tutti i lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio. Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera il personale del Concessionario uscente calcolato come media del personale impiegato nei 6 (*set*) mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

Ai lavoratori saranno garantite le stesse condizioni economiche e normative preesistenti, ivi compresi scatti di anzianità maturati ed eventuali trattamenti integrativi salariali. Al termine del rapporto contrattuale, il Concessionario dovrà consegnare alla subentrante copia conforme dei fogli presenza, degli addetti al servizio, prestato negli ultimi 6 (*set*) mesi. Dovranno altresì essere garantiti i passaggi di consegne necessari al subentro in modo da consentire il regolare avvio del nuovo servizio.

## TITOLO V – SERVIZI COMPLEMENTARI

### Articolo 42

#### SERVIZIO DI REFEZIONE

Il servizio di refezione del micro-nido deve fornire agli utenti pasti sani, di qualità e con il minor impatto ambientale possibile, oltre a promuovere l'educazione alimentare, finalizzata alla tutela della salute e ad un equilibrato sviluppo psico-fisico dei medesimi. Conformemente al DM del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021 recante “*Definizione ed aggiornamento delle «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica»*” gli obiettivi della ristorazione collettiva, tra cui si annovera la refezione all'interno del servizio di gestione del micro-nido, riguardano l'igiene degli alimenti, gli aspetti nutrizionali, le problematiche organizzativo/gestionali, la qualità certificata dei prodotti, la provenienza e l'origine del prodotto a dimostrazione del legame con il territorio.

Ai bambini a tempo pieno e parziale al mattino deve essere assicurato il pasto. Inoltre a tutti i bambini del tempo parziale deve essere assicurata una merenda da somministrare al mattino o al pomeriggio. I bambini del tempo pieno avranno diritto ad una merenda da somministrare al mattino e una da somministrare al pomeriggio contestualmente a quelle somministrate ai bambini del tempo parziale.

Data l'indisponibilità da parte dei locali comunali di una cucina attrezzata e idonea, la preparazione dei pasti dovrà avvenire in una struttura esterna. Il Concessionario, anche avvalendosi di un operatore terzo, dotato di comprovata esperienza, dovrà garantire l'approvvigionamento delle derrate, preparazione e trasporto dei pasti, attuando così pienamente il servizio di refezione.

### Articolo 43

#### DERRATE ALIMENTARI, TABELLE MERCEOLOGICHE E MENÙ

Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti normative in materia che qui si intendono tutte richiamate, alle tabelle merceologiche (allegato 2 del progetto unico di servizio), ai CAM 2020, ai “*Criteri Microbiologici per Prodotti Alimentari – Produzione e Commercializzazione/Distribuzione - Allegato 1 – Protocollo Tecnico rev. 4/2017*” emanati dalla Regione Piemonte e successive revisioni e alle “*Linee Guida per l'analisi del rischio nel campo della microbiologia degli alimenti*” - Progetto Regionale approvato con Determinazione della Direzione Sanità della Regione Piemonte del 18 dicembre 2011 n. 780.

Il Concessionario provvederà all'acquisto delle derrate presso fornitori selezionati in base a criteri oggettivi che ne garantiscano l'affidabilità sia in termini di costanza del rapporto costo/qualità dei prodotti offerti che di capacità di far fronte agli impegni assunti. Tali fornitori dovranno, su richiesta, fornire idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia. Sono previsti prodotti a denominazione di origine (DOP-IGP), ortofrutticoli biologici e da produzione integrata e del commercio equo e solidale come meglio specificato nelle tabelle merceologiche che ne determinano caratteristiche e

provenienza. È assolutamente vietato l'utilizzo di alimenti, sotto forma di materie prime, derivati e prodotti finiti, contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).

Le derrate devono essere etichettate conformemente al Reg. (UE) 1169/2011 e alle procedure di autocontrollo aziendale. Non sono ammesse etichettature incomplete o prive della traduzione in lingua italiana. Tutti i prodotti alimentari e non alimentari destinati ad essere utilizzati per il servizio di refezione del micro-nido devono essere chiaramente identificati come prodotti destinati al Comune di Bruino.

Parimenti le fatture e i documenti di trasporto devono essere riconducibili esclusivamente alla concessione in oggetto, pertanto devono riportare peso, tipo e caratteristiche degli alimenti acquistati e consegnati, nonché i riferimenti del micro-nido del Comune di Bruino.

Le vivande devono essere fornite nella quantità prevista dalle tabelle dietetiche e con le caratteristiche previste nelle tabelle merceologiche. Ai fini della verifica del rispetto delle grammature e delle tabelle dietetiche, il Concessionario dovrà conservare tutte le etichette delle confezioni di tutti i prodotti utilizzati nella giornata per la preparazione dei secondi piatti a base di carne e di pesce e dei piatti che prevedono nella ricetta alimenti biologici o altrimenti qualificati (DOP, IGP, ecc.). Le etichette o le parti degli imballaggi, devono riportare i dati utili della tracciabilità (nome prodotto, lotto) e il peso della confezione.

La composizione e la proposizione dei menù avverranno, ogni anno educativo, a cura del Concessionario, il quale dovrà in ogni caso richiedere la vidimazione delle tabelle di grammatura a crudo e dei menù proposti (pasti comuni, pasti alternativi, pasti privi di proteine animali, pasti senza glutine), al S.I.A.N. (*Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione*) dell'A.S.L. TO3. I piatti che andranno a formare i predetti menù dovranno essere strutturati in riferimento:

- all'età dei bambini;
- alla diversificazione giornaliera a rotazione su 4 settimane;
- alla stagione fredda (menù invernale) e calda (menù estivo);
- alle richieste di specifiche diete o esigenze etnico/religiose o vegetariana.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti, alimenti, menù per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione, nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

Il Concessionario dovrà approntare le diete speciali, ai sensi della D.G.R. 40-29846 del 10 aprile 2000, L. 4 luglio 2005 n. 123 e D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 111, per gli utenti aventi diritto al servizio, affetti da patologie di tipo cronico (es. diabete infantile, morbo celiaco, obesità, dislipidemie, dismetabolismi, ecc.) o portatori di allergie ed intolleranze alimentari e non, dietro presentazione di adeguata documentazione.

#### **Articolo 44**

### **PRODUZIONE E CONSEGNA DEI PASTI**

Per la corretta esecuzione del presente servizio, il Concessionario si deve avvalere di un

centro di cottura presso cui verranno prodotti i pasti destinati agli utenti del micro-nido ubicato ad una distanza dalla sede del medesimo non superiore ai 40 (*quaranta*) minuti dal loro prelievo dal centro di cottura. Il centro di cottura deve possedere caratteristiche tecniche che rispondano ai requisiti richiesti dalle attuali normative europee e nazionali in tema di sicurezza alimentare e di sicurezza sul luogo di lavoro e deve possedere caratteristiche strutturali e impiantistiche, superficiali, tali da garantire il servizio di refezione nel micro-nido. Il centro cottura deve essere dotato dei seguenti locali o aree:

- area per il ricevimento della merce, interna allo stabilimento oppure se esterna necessariamente protetta dalle intemperie e dai volatili;
- adeguati e idonei locali e impianti per lo stoccaggio della merce a temperatura controllata negativa e positiva e a temperatura ambiente;
- adeguati e idonei locali e aree, attrezzature e impianti per la preparazione, lavorazione, cottura, confezionamento e mantenimento a caldo/freddo dei pasti finiti del vitto comune e dei pasti alternativi;
- adeguati e idonei locali e aree, attrezzature e impianti per la preparazione, lavorazione, cottura, confezionamento e mantenimento a caldo/freddo delle diete speciali; tali locali e aree devono essere separate dai locali di produzione dei pasti del vitto comune e dei pasti alternativi;
- adeguati e idonei locali/aree dedicati allo stazionamento dei contenitori termici contenenti pasti finiti in attesa di essere veicolati/trasportati;
- adeguati e idonei locali/aree, dedicati al lavaggio delle attrezzature, utensili e macchinari, utilizzati per la produzione dei pasti;
- adeguati e idonei locali/aree, dedicati allo stoccaggio delle attrezzature, utensili e macchinari puliti;
- adeguati e idonei locali/aree, attrezzature e impianti dedicati al lavaggio, asciugatura e stoccaggio delle stoviglie pluriuso pulite e dei contenitori utilizzati per il loro trasporto.

Le caratteristiche tecnologiche della struttura, delle attrezzature e degli impianti dovranno essere rispondenti alle regole di buona tecnica e conformi alla normativa europea specifica e alla normativa antinfortunistica. Al fine di garantire la corretta produzione dei pasti, le autorità competenti, il Comune e il Concessionario provvedono ad effettuare i controlli di merito. Dovrà anche essere garantito presso il centro di cottura l'accesso a tutti i soggetti autorizzati dal Comune all'espletamento dei controlli in questione.

Tutte le operazioni di preparazione e di cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutritiva e sensoriale, conformemente alle norme che regolano la materia. Tutti gli alimenti devono essere lavorati, porzionati e cucinati senza eccessivo anticipo. È vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati. Il confezionamento dei pasti non deve essere effettuato in tempi troppo anticipati rispetto alla spedizione al micro-nido, in modo da mantenere le qualità sensoriali e nutrizionali del prodotto.

Il trasporto dei pasti, dal centro di cottura al micro-nido, dovrà essere effettuato nel

rispetto delle prescrizioni concernenti l'utilizzo di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti conformi al Reg. (CE) 852/2004 e all'utilizzo di contenitori isotermeici a norma, in quantità e qualità idonei al trasporto delle derrate. Dovranno altresì essere utilizzati esclusivamente mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto dei pasti, quali veicoli almeno euro 6, veicoli elettrici o veicoli ibridi. Il Concessionario dovrà assicurarsi che sia eseguita un'accurata pulizia giornaliera dei mezzi di trasporto e dei contenitori isotermeici, al fine di evitare insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati. Durante il trasporto dovranno essere rispettate le temperature degli alimenti secondo quanto previsto dalle normative europee e nazionali vigenti in materia e dall'autocontrollo aziendale.

Le attrezzature per il trasporto e la conservazione dei pasti veicolati devono essere conformi, ai capitoli IV – V – X dell'allegato II del Regolamento CE 852/2004, lavabili e disinfettabili e idonee al trasporto degli alimenti. Dovranno essere utilizzati contenitori isotermeici conformi alla norma UNI EN 12571, idonei al mantenimento dei valori di temperatura (caldi e freddi) previsti dalle norme vigenti.

#### **Articolo 45**

### **DISTRIBUZIONE DEI PASTI**

Il Concessionario è tenuto a garantire un numero adeguato di personale, individuato tra il personale ausiliario, per la somministrazione dei pasti, assicurando un'accurata assistenza in considerazione dell'età dell'utenza. Il Concessionario, presso il micro-nido, deve dotarsi di un termometro, per la rilevazione delle temperature del vitto comune e menù alternativi, un termometro per la rilevazione delle diete speciali per allergie e intolleranze, in caso di presenza di diete speciali gravi (c.d. "codici rossi") deve essere presente un termometro dedicato per tali diete.

Il personale addetto alla somministrazione, prima di distribuire i pasti, dovrà adempiere, in particolare:

- ad indossare l'apposita divisa in modo idoneo e coprire completamente eventuali indumenti personali indossati sotto il camice (maglietta, golfino, ecc.); il copricapo e il copribarba devono contenere completamente i capelli e/o la barba;
- a togliere anelli, braccialetti, orologio, collane, orecchini e piercing;
- a proteggere con cerotti o medicinali impermeabili di colore individuabile negli alimenti (es.: colore blu) i tagli, ferite o acne presenti su parti del corpo esposte;
- a lavarsi le mani con acqua calda e detergente prima di iniziare le attività;
- al ricevimento dei pasti del vitto comune, delle diete speciali e dei menù alternativi, a controllare la corrispondenza con il menù e gli schemi dietetici e le quantità in base alle presenze del giorno e richiedere immediatamente le eventuali integrazioni necessarie per svolgere regolarmente il servizio;
- a verificare l'idoneità dei pasti del vitto comune, dei menù alternativi e delle diete speciali con la misurazione e registrazione delle temperature e verifica visiva dell'integrità dei contenitori;

- a pulire, detergere e disinfettare i banchi e le superfici utilizzate per il servizio, presenti nell'aula destinata alla somministrazione, nonché aerarla adeguatamente.

Dopo la distribuzione dei pasti, il personale sarà tenuto in particolare:

- a recuperare l'eventuale quantità non distribuita secondo quanto dichiarato in sede di gara;
- a utilizzare utensili adeguati, puliti e calibrati in base alle pietanze e alle fasce di età degli utenti;
- a riattivare le diete speciali e i menù alternativi con un forno a microonde seguendo le istruzioni di regolazione della potenza e/o dei minuti indicati nelle relative istruzioni, rilevare la temperatura con apposito termometro e registrare il dato sul modulo dedicato. Per le diete speciali controllare il nominativo, l'alimento e l'intolleranza o l'allergia, e consegnare la dieta all'utente assicurandosi dell'identità dello stesso confrontandosi con l'insegnante;
- a sparecchiare, pulire, detergere e disinfettare, i tavoli;
- a pulire i pavimenti;
- apparecchiare e collocare le caraffe sui tavoli per il turno/flusso successivo;
- a raccogliere le stoviglie pluriuso sporche ed eliminare i residui alimentari, e collocarle negli appositi contenitori per il ritiro da parte del personale incaricato. I contenitori contenenti i piatti sporchi devono essere perfettamente chiusi; non possono essere trasportati piatti sporchi in sacchi o in modalità sfusa non inseriti nei loro contenitori dedicati;
- a detergere e disinfettare i vassoi, gli utensili, le caraffe e tutto il materiale d'uso utilizzato per il servizio di distribuzione;
- a pulire, detergere e disinfettare arredi e attrezzature di tutti i locali annessi e utilizzati per il servizio di distribuzione (carrelli, banco o carrello termico, ecc.);
- a svuotare i contenitori dei rifiuti e conferire i sacchi negli appositi contenitori posti all'esterno del micro-nido.

I pasti sono somministrati e consumati in stoviglie riutilizzabili (bicchieri in vetro o in plastica dura non colorati, stoviglie in ceramica o porcellana bianca e posate in acciaio inossidabile). In modo particolare i biberon e le stoviglie riutilizzabili, inclusi bicchieri, brocche etc., possono essere in plastica dura. Il Concessionario è tenuto a sostituire tempestivamente gli articoli in plastica dura qualora le superfici risultino non integre o, nel caso di resine melamminiche, non lucide oppure qualora sia stata acquisita evidenza di mancata conformità alla normativa sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti. Nei casi di esigenze peculiari ed eccezionalmente potranno essere utilizzate stoviglie monouso biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432. Dovrà essere scrupolosamente osservata la Direttiva n. 2011/8/UE che modifica la Direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d'impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica.

## **Articolo 46**

### **GESTIONE DELLE ECCEDENZE E RICICLO**

Per prevenire gli sprechi alimentari le pietanze devono essere somministrate al giusto punto di cottura (non bruciate, né ossidate, poco cotte o troppo cotte).

Il Concessionario dovrà analizzare le motivazioni sulla base delle quali si genera l'eventuale eccedenza alimentare, attraverso l'utilizzo di questionari sui quali rilevare anche le casistiche dei disservizi. Tali questionari devono essere compilati due volte l'anno, dal personale educativo o dal Comune. Inoltre dovrà essere possibile, per le famiglie, far proporre soluzioni per migliorare ulteriormente la qualità del servizio, da attuare in condivisione con il Comune.

Sulla base di tali rilevazioni debbono essere attuate conseguenti azioni correttive, tra le quali:

- attivarsi con l'A.S.L. TO3 e i soggetti competenti, per poter variare le ricette dei menù che non dovessero risultare gradite, mantenendo i requisiti nutrizionali previsti e per trovare soluzioni idonee per i bambini con comportamento anomalo nel consumo del pasto;
- elaborare ed attivare progetti tesi a favorire la cultura dell'alimentazione e la diffusione di comportamenti sostenibili e salutari.

A seconda della tipologia di eccedenza alimentare (ovvero a seconda che il cibo sia o non sia stato servito) e se la quantità delle diverse tipologie è significativa, dovranno essere attuate le misure di recupero più appropriate. A tale riguardo, entro 6 (*sei*) mesi dalla decorrenza contrattuale, misurate le diverse tipologie di eccedenze ed attuate ulteriori misure per prevenire gli sprechi, il Concessionario dovrà condividere con il Comune un progetto sulla base del quale assicurare che:

- il cibo non servito sia prioritariamente donato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della L. 19 agosto 2016 n. 166 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari e sia gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo. Al fine di ottimizzare la logistica, devono essere individuate e attuate soluzioni più appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, ove possibile, etc.;
- le eccedenze di cibo servito siano raccolte direttamente nel locale adibito alla refezione, per poi essere destinate all'alimentazione degli animali (in base agli artt. 10 e 12 della L.R. 26 luglio 1993 n. 34 "*Tutela e controllo degli animali d'affezione*"), ovvero in canili o in gattili, oppure destinate a recupero in sistemi di compostaggio di prossimità se presenti in zone limitrofe o nei contenitori adibiti alla raccolta della frazione umida.



## **Articolo 47**

### **ATTIVITÀ DI PULIZIA**

Il servizio prevede la pulizia, disinfezione e sanificazione quotidiana, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura e di idonei prodotti, di tutti i locali interni al micro-nido, dei mobili, suppellettili ed attrezzature e del materiale pedagogico, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia di tutela della salute e dell'igiene pubblica. I servizi igienici, in particolare, dovranno essere mantenuti puliti durante l'intero arco della giornata. Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e il Concessionario si obbliga a garantire che i locali siano sempre in perfette condizioni igienico-sanitarie ed in stato di decoroso utilizzo.

Il servizio deve essere articolato in:

- pulizia e sanificazione giornaliera, da effettuarsi più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a medio/alto calpestio, a medio/alto rischio;
- pulizia e sanificazione periodica e straordinaria che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuare a cadenza settimanale, mensile, trimestrale, ecc.

Il Concessionario deve utilizzare prodotti detergenti a marchio ECOLABEL e comunque utilizzare prodotti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e DPR 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfettanti, conformi al D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al DPR 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici, nonché essere conformi al D.M. 29 gennaio 2021 n. 51, recante Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, per la parte relativa alle caratteristiche dei prodotti.

Il Concessionario deve stoccare in sicurezza tutti i prodotti utilizzati.

La zona esterna del giardino, nel periodo estivo, deve essere considerata complementare alle attività quotidiane e pertanto sottoposta a pulizia giornaliera.

Le pulizie devono concernere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costituiti, maniglie ed infissi interni ed esterni, persiane di finestre o porta-finestre e le grondaie. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, insegne, targhe e ogni arredo presente nell'ambiente.

Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo.

Gli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica/straordinaria vengono organizzati dal Concessionario che, pertanto, è responsabile dell'efficienza e pulizia della struttura mediante l'utilizzo di attrezzature e macchinari di comprovata validità ed affidabilità.

Il Concessionario dovrà presentare ad inizio servizio un programma per lo svolgimento delle pulizie su base annua e le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati che preveda:

- le pulizie quotidiane, periodiche e straordinarie, indicando per ciascuna di queste modalità e procedure;

- la tipologia dei prodotti usati;
- le modalità d'uso dei detergenti e disinfettanti in dotazione.

Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del personale.

Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine e guanti, quando l'utilizzo di tali indumenti è consigliato nelle schede di sicurezza.

Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione europea. Prima dell'inizio dei lavori è obbligo fornire al Comune la scheda tecnica dettagliata dei macchinari che si intendono impiegare. Le macchine e gli attrezzi di proprietà del Concessionario, usati all'interno della struttura, devono essere contraddistinti da targhette indicanti il nome o il contrassegno del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito lavori o altro presso la struttura del micro-nido. Queste possono essere svolte dal Concessionario anche avvalendosi, se ritenuto opportuno, di operatori esterni qualificati.

Il Concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

Le pulizie dovranno essere assicurate per 11 (*undici*) mesi annui dal lunedì al venerdì incluso, prevedendo comunque l'effettuazione delle pulizie generali della struttura prima dell'inizio dell'anno educativo.

Dovrà essere, in particolare, prevista una dotazione minima di prodotti di pulizia tale da garantire una fornitura mensile e da non avere accumuli ed accatastamenti negli spogliatoi e servizi igienici, al di fuori di armadi chiusi destinati alla loro conservazione.

## **Articolo 48**

### **RIFIUTI**

La gestione dei rifiuti deve essere adeguata alle indicazioni fornite dai competenti uffici comunali, secondo la raccolta differenziata attuata nel Comune.

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. I costi per la fornitura dei sacchetti necessari per la raccolta differenziata sono a carico del Concessionario.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche.

È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, ecc.

Saranno a carico del Concessionario, inoltre, i costi per la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dallo stesso.

## Articolo 49 GESTIONE DEGLI INFESTANTI

Il Concessionario è tenuto a svolgere l'attività di gestione e di controllo degli infestanti presso il centro cottura di produzione dei pasti e i locali del micro-nido comprensivi di locali accessori, spogliatoi e servizi igienici. Il Concessionario dovrà avvalersi di imprese specializzate in possesso dei requisiti previsti dalla L. 25 gennaio 1994 n. 82 e al D.M. 7 luglio 1997 n. 274, iscritte al Registro delle imprese delle Camere di commercio ed essere in possesso della certificazione UNI EN 16636:2015 “*Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management)*” e UNI 11381:2010 “*Sistemi di monitoraggio degli insetti*” in corso di validità rilasciate da organismi riconosciuti e accreditati.

L'impresa specializzata dovrà predisporre l'analisi del rischio infestanti specifico per ogni tipologia di infestante: roditori (topi, ratti), insetti striscianti (es.: blatte, formiche, ecc.), insetti volanti (es.: mosche, zanzare, cimici, ecc.), insetti delle derrate alimentari (es.: Tignole, Tribolium, ecc.) insetti e artropodi di campo, volatili. L'analisi del rischio deve essere eseguita per tutti i locali sopra indicati e deve prevedere almeno i seguenti punti:

- analisi del sito (area esterna e locali interni) e identificazione della tipologia di infestante;
- valutazione del rischio per ogni tipologia di infestante in funzione dei locali/aree e delle attività svolte al loro interno/esterno, dei locali su indicati;
- descrizione delle misure preventive da attuare per mitigare le infestazioni (*pest proofing*, ecc.) per ogni tipologia di infestante e per ogni locale;
- indicazione e descrizione dei dispositivi per il monitoraggio delle infestazioni (tipologie di trappole e esche, prodotti utilizzati, ecc.);
- descrizione dell'attività di monitoraggio e controllo;
- indicazione, per il centro cottura, delle frequenze del monitoraggio in base alla tipologia di infestante e di locale/area considerata;
- individuazione delle soglie di intervento anche in base alla stagione e al rischio valutato;
- descrizione delle azioni da attuare in caso di superamento delle soglie.

La valutazione del rischio degli infestanti deve essere rinnovata in caso di modifiche strutturali o di *lay out* o in base alle evidenze emerse nella gestione dei controlli dell'anno precedente.

L'impresa specializzata al termine dell'anno educativo deve presentare al Concessionario una relazione relativa alle attività di gestione e controllo degli infestanti effettuata con la valutazione e verifica del sistema attuato, gli esiti dei controlli e dei monitoraggi, della gestione delle non conformità e delle azioni correttive applicate. La relazione deve essere disponibile a prima richiesta del Comune e al momento del controllo.

Presso tutti i locali del micro-nido compresi i locali accessori, spogliatoi e servizi igienici, il Concessionario deve prevedere almeno 4 (*quattro*) interventi di controllo e monitoraggio per ogni anno educativo. Il primo intervento deve essere eseguito dopo la pausa estiva e prima dell'inizio

dell'anno educativo.

Il Concessionario è tenuto ad inviare al Comune, prima dell'avvio del servizio, la ragione sociale della Società/Azienda esecutrice degli interventi di derattizzazione e/o disinfestazione. Dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione. Si precisa che potranno essere incaricare Società/Enti diversi per la gestione degli infestanti presso il centro di cottura e presso i locali del micro-nido.

Presso tutti i locali su indicati devono essere presenti, oltre alla procedura di controllo e monitoraggio infestanti con le specifiche soglie di intervento e le azioni da intraprendere, la seguente documentazione:

- il cronoprogramma degli interventi da effettuare durante l'anno educativo; se necessario il cronoprogramma deve essere aggiornato, per ogni anno educativo successivo, contestualmente al primo intervento effettuato prima dell'inizio;
- il registro attestante gli interventi effettuati con la registrazione dell'ora di inizio e fine intervento, la descrizione degli interventi effettuati, i prodotti utilizzati, la tipologia di attività, gli esiti e la valutazione del controllo e del monitoraggio eseguito con descrizione dell'azione intrapresa o da intraprendere, l'eventuale sostituzione e/o il posizionamento di nuove trappole e/o esche;
- le schede tecniche e tossicologiche dei prodotti e le specifiche delle trappole utilizzate;
- i cartelli numerati posti alla parete indicanti la postazione delle trappole.

La suddetta documentazione deve essere a disposizione degli organi di controllo.

## **Articolo 50**

### **VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA**

Il Concessionario dovrà predisporre ed attuare un sistema continuo di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza. Tale sistema verrà impiegato per rilevare la casistica dei disservizi e per individuare azioni correttive finalizzate a migliorare la qualità del servizio.

È necessario che il Concessionario provveda a dare tempestivo riscontro di quanto effettuato: per questo, all'avvio di ciascun anno educativo, il medesimo dovrà concordare col Comune una programmazione che individui sedi e tempi di effettuazione dell'indagine e successivamente analizzare ed elaborare i dati conseguiti. Il Concessionario dovrà predisporre un sistema in aderenza agli indirizzi per la *Customer Satisfaction* previsti dal Comune, al fine di incrementare i dati e che gli stessi siano più facilmente confrontabili.

In particolare, i questionari somministrati dovranno essere volti ad analizzare le motivazioni sulla base delle quali si generano eventuali sprechi alimentari.

## Articolo 51

### COLLEGAMENTO DEI NIDI IN FAMIGLIA

Il Concessionario dovrà svolgere l'ulteriore servizio di collegamento dei nidi in famiglia presenti sul territorio ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. 12 ottobre 2018, n. 28-7693, secondo cui il nido in famiglia deve essere collegato con un servizio educativo per l'infanzia autorizzato al funzionamento (nido, micro-nido, sezioni primavera) sul territorio della Regione Piemonte. Il modo particolare il servizio collegato, attraverso un contratto/convenzione, deve garantire la supervisione del servizio domiciliare e il supporto all'esercizio dell'attività, in particolare per:

- il supporto alla figura educativa domiciliare nell'elaborazione del progetto educativo, che deve esplicitare nel dettaglio le modalità organizzative e le metodologie educative adottate;
- la garanzia di continuità del servizio anche in caso di malattia della figura educativa domiciliare o di altri impedimenti del servizio domiciliare;
- il supporto nella valutazione del servizio domiciliare svolto e nella verifica del mantenimento delle condizioni specifiche del servizio;
- la formazione della figura educativa domiciliare in correlazione con la formazione del proprio personale, per la salute del bambino nell'età della prima infanzia e i comportamenti che la favoriscano, la relazione tra i bambini, la socializzazione e il gioco, i comportamenti e le attività che favoriscono la relazione adulto/bambino;
- la formazione per la prevenzione degli incidenti domestici più ricorrenti, gli aspetti nutrizionali e di sicurezza alimentare, nonché la responsabilità della conduzione di un servizio domiciliare;
- la supervisione pedagogica e psicologica del servizio educativo domiciliare.

L'attuale gestore svolge il servizio di collegamento nei confronti di due nidi in famiglia, come autorizzati dalla Regione Piemonte.

## TITOLO VI – GESTIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

### Articolo 52

#### PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

Il Comune vigilerà sul servizio e sul rispetto delle clausole del presente Capitolato prestazionale, per tutta la durata della concessione con le modalità discrezionalmente ritenute idonee, senza che il Concessionario possa eccepire eccezioni di sorta.

Il Comune intende monitorare la conduzione per verificare i risultati conseguiti, tenuto conto della delicatezza dei compiti assegnati.

I preposti del Comune, inclusi operatori esterni espressamente incaricati, che attueranno la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto delle normative di legge avranno diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni nei locali del micro-nido e nei locali di produzione dei pasti. Avranno altresì il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata (es: assicurazioni, oneri contributivi, dichiarazioni e certificazioni richieste dal presente Capitolato).

Il Concessionario è tenuto, a presentare al Comune:

- una relazione di presentazione, all’inizio di ogni anno educativo, nella quale sia messo in evidenza il preciso calendario di funzionamento della struttura (orari di apertura, giorni di chiusura durante l’anno ecc.), le attività specifiche che si intendono perseguire ed altro, ritenuto utile ai fini di una più ampia conoscenza e condivisione con il Comune;
- una relazione *in itinere*, a 6 (*sei*) mesi dall’apertura di ogni anno educativo;
- una relazione finale, al termine di ciascun anno educativo, nella quale emerga una valutazione sul funzionamento del servizio, sui risultati conseguiti e le indicazioni su possibili miglioramenti rispetto alla gestione.

### Articolo 53

#### FATTURAZIONE, PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Le fatture, predisposte e trasmesse mensilmente in modalità elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), dovranno essere intestate al Comune di Bruino (TO), Piazza Municipio 3, P.I. 02777470010, C.F. 86003310017. Dovrà essere utilizzato il codice di fatturazione elettronica IPA OH8JBC, le quali dovranno contenere il seguente riferimento: “*Concessione gestione micro-nido 2022-2029 – CIG: 911031883D*”.

In occasione e prima dell’emissione e trasmissione al Comune delle fatture ad opera delle società mandanti del RTI, la mandataria è tenuta a comunicare a ciascun ente aderente le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l’indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle società mandanti costituisce condizione per l’accettazione delle fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle società mandanti del Raggruppamento e in assenza di specifica comunicazione della società capogruppo

che autorizza la fatturazione, il Comune rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 113-*bis* del Codice entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 (*trenta*) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti un'inadempienza contributiva, il Comune segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, il Comune tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione del servizio, il Comune tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del Codice.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997 n. 140, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Il Comune, prima di procedere alla liquidazione, provvederà a eseguire il controllo di cui all'art. 17-*bis* del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, qualora applicabile, e ad adottare le misure ivi previste.

Nel caso di fatturazione relativa ad un periodo per il quale il Comune ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione, verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, il Concessionario è tenuto ad emettere e trasmettere al Comune specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dal Comune.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 911031883D. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del Concessionario da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente servizio.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

Il Comune, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al Concessionario fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

## **Articolo 54**

### **SUBCONCESSIONE**

La subconcessione è disciplinata dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 174 e 105 del Codice e secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Data la natura del servizio rientrante nell'allegato IX del Codice, dovranno essere eseguite a cura del Concessionario, in ragione delle specifiche caratteristiche del contratto di concessione, tenuto conto della peculiarità, le seguenti prestazioni:

- tutte le attività incluse nel titolo III relativamente alla predisposizione e attuazione del progetto socio pedagogico e quelle ad esso propedeutiche;
- distribuzione dei pasti ai bambini all'interno del micro-nido;
- pulizie ordinarie nei locali del micro-nido;
- servizio di collegamento dei nidi in famiglia.

Il Concessionario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione del Comune purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento della concessione;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;



- all’atto dell’offerta siano stati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.

Il Concessionario deposita il contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 (*venti*) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto il Concessionario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. L’accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte del Concessionario;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Capitolato e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

## **Articolo 55**

### **INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Il Concessionario, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Il Comune, effettuerà mediante il proprio personale o personale esterno previamente autorizzato, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato prestazionale. Il Comune si riserva di applicare le penalità indicate nella tabella riportata successivamente.

L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze, al rischio per la sicurezza della salute degli utenti e alla ripetizione dell’inadempienza stessa.

Le penalità contemplate sono le seguenti:

<u>Importo massimo penalità</u>	<u>Tipologia inadempienza</u>
€ 500,00	Per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull’utenza.

€ 1.000,00	Per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ( <i>ventiquattro</i> ) ore che incida sul mantenimento degli standard.
€ 500,00	Per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto della concessione.
€ 1.000,00	Per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie
€ 200,00	Per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti.
€ 500,00	Per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani.
€ 2.000,00	Per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti.
da € 500,00 a 1.500,00 (secondo la gravità a insindacabile giudizio del Comune)	Per ogni altra violazione al capitolato prestazionale.

Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendola e raggugliandola alla violazione più assimilabile a insindacabile giudizio del Comune in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

In relazione alle sopraindicate penali, il Comune si riserva il diritto di applicare una maggiorazione del 50 % (*cinquanta per cento*) della penalità base per ciascuna reiterazione successiva alla prima che si dovesse verificare durante il medesimo anno educativo. A titolo esemplificativo:

- prima inadempienza: valore penale € 1.000,00 (*mille*);
- seconda inadempienza: valore penale € 1.500,00 (*millecinquecento*);
- terza inadempienza: valore penale € 1.500,00 (*millecinquecento*).

In caso di rilevante danno all'immagine del Comune derivante da pubblicazione su quotidiani, raccolta firma dei genitori, ecc., per disservizi imputabili al Concessionario, incluso il personale e operatori terzi, si procederà con insindacabile discrezione all'applicazione di una penale sino a € 5.000,00 (*cinquemila*), fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Nel corso del procedimento di applicazione delle penalità, il Comune si riserva la facoltà, con atto motivato e previa comunicazione scritta al Concessionario, di:

- riclassificare la tipologia delle non conformità rilevate e/o ridurre del 50% (*cinquanta per cento*) l'importo delle penalità in considerazione di ulteriori elementi emersi e dell'efficacia del correttivo apportato;
- applicare le penalità previste valutandone la gravità e conseguentemente graduando l'importo delle stesse, ove previsto.

Ai sensi dell'art. 113-*bis*, comma 4, del Codice, l'importo complessivo delle penali irrogate secondo i commi precedenti non può superare il 10 % (*dieci per cento*) dell'importo netto contrattuale.

I rilievi inerenti le non conformità di servizi previsti dal presente Capitolato sono contestati

tempestivamente al Concessionario.

Le non conformità di cui ai precedenti commi saranno successivamente notificate tramite PEC e il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (*sette*) giorni consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune, nella persona del Direttore dell'esecuzione, e verrà notificato al Concessionario in via amministrativa, secondo i principi e le disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241. Per l'importo della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della medesima, il Concessionario dovrà emettere apposita nota di credito, la quale verrà detratta dalla fattura del mese successivo.

Il Comune si riserva di pubblicare sul sito istituzionale l'elenco dettagliato delle penali comminate a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli utenti.

## **Articolo 56**

### **RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO**

Quando nel corso del contratto il Comune accertasse che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine entro il quale il Concessionario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta al Concessionario, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione del servizio a terzi in danno al Concessionario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del Codice e dunque si considera grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dagli artt. 108 del Codice e 1453 del Codice Civile, oltre ai casi già previsti dalla normativa, il verificarsi di:

- apertura di una procedura fallimentare del Concessionario;
- messa in liquidazione o cessione del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie per tutte le attività oggetto del contratto;
- utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto in relazione alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
- casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia del Concessionario;
- interruzione non motivata del servizio;
- assenza non giustificata superiore a 3 (*tre*) giorni del coordinatore pedagogico;

- reiterato contegno scorretto verso gli utenti da parte del personale del Concessionario adibito al servizio;
- subconcessione del servizio non autorizzata;
- violazione ripetuta delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inadempienze reiterate del Concessionario nel corso del medesimo anno educativo che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato;
- reiterato mancato impiego del numero d'unità lavorative giornaliere dichiarate in sede d'offerta;
- reiterata mancata esibizione di documentazione richiesta in sede di controllo da parte del Comune o incaricati dal medesimo;
- difformità nella realizzazione del progetto socio pedagogico indicato in sede d'offerta;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Nelle ipotesi su elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dal Concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 (*dieci*) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Comune, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

Saranno addebitati al Concessionario gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Concessionario dovrà rimborsare le famiglie per le rette pagate per i servizi non erogati a causa della risoluzione del contratto.

Il Comune, in caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, procede con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento della garanzia definitiva salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune intenda intraprendere a tutela dei propri interessi.

## **Articolo 57**

### **DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE**

Il Concessionario incorre nella decadenza dell'aggiudicazione e conseguentemente nella revoca della stessa nei seguenti casi:

- per non aver prestato o adeguato la garanzia definitiva su indicata;
- per intervenuta perdita dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- per intervenuta perdita dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione alla

- procedura di affidamento in riferimento alle attività oggetto di concessione;
- per inadempimento ingiustificato in ordine all'obbligo di sottoscrizione del contratto nel termine indicato dagli atti di gara o successivamente dal R.U.P.;
  - per inadempimento ingiustificato in ordine all'obbligo di pagamento di tutte le spese contrattuali;
  - per produzione di false dichiarazioni in sede di gara.

La decadenza fa sorgere a favore del Comune il diritto di incamerare la cauzione provvisoria prodotta in sede di gara e di affidare la concessione all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria definitiva, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Sono a carico dell'operatore inadempiente le maggiori spese che il Comune dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora la concessione avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

## **Articolo 58**

### **RECESSO**

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice, cui si rinvia.

## **Articolo 59**

### **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

È fatta salva la facoltà di addivenire a soluzioni transattive delle eventuali controversie, nel rispetto dell'art. 208 del Codice.

Nelle more della risoluzione delle controversie il Concessionario non può comunque rallentare o sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

In caso di mancato raggiungimento della soluzione transattiva, se esercitata, o in ogni altro caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato prestazionale e del conseguente contratto è competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

## **TITOLO VII – NORME FINALI**

### **Articolo 60**

#### **INCOMPATIBILITÀ**

*Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

### **Articolo 61**

#### **RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Concessionario si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verrà a conoscenza in relazione al servizio in oggetto e si obbliga altresì ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e del Reg. (UE) 679/2016 (cd. “GDPR”).

Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario, nella persona del legale rappresentante, assumerà la qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati conferiti direttamente dagli utenti o dal Comune. In ogni caso, il trattamento potrà avvenire esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento sopra indicato, con divieto di comunicazione a terzi o diffusione dei dati, adozione delle misure adeguate di sicurezza previste dal Reg. (UE) 679/2016 e l'obbligo di comunicare al Titolare del trattamento violazioni di accesso, situazioni anomale o di emergenza, nonché eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 62**

#### **CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI**

La Concessione, oltre che dalle norme previste dal presente Capitolato e dal D.Lgs. 50/2016, è disciplinato dalla vigente normativa per la disciplina dei contratti e dal Codice Civile.

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa, dei relativi regolamenti e di incondizionata loro accettazione, nonché, alla completa accettazione del presente Capitolato.

In particolare il Concessionario con la firma del contratto accetta espressamente tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

**Articolo 63**

**RINVIO AD ALTRE NORME COGENTI E/O VOLONTARIE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, compresa la normativa europea.

**Articolo 64**

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE**

La struttura organizzativa del Comune cui è affidata la gestione e il controllo dei servizi oggetto del presente Capitolato è il Settore Affari Generali e Servizi alla Persona.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Monica Busso

*(firmato digitalmente)*